

**PREVIDENZA****ATHORA FUTURO
PREVIDENZA**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Athora Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 27.03.2026.



PREMESSA

Nel presente documento vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

– Condizioni per ottenere l'Anticipazione

L'anticipazione dalla forma pensionistica complementare può essere concessa esclusivamente per:

1) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa all'Aderente stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

2) acquisto della prima casa per l'Aderente o per i figli;

3) spese per la realizzazione degli interventi relativi alla prima casa, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

4) ulteriori esigenze degli aderenti.

Mentre le anticipazioni relative a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni possono essere richieste in qualsiasi momento, quelle di cui ai punti 2), 3) e 4) possono essere richieste a condizione che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno **otto anni** (definita "anzianità contributiva"). Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le anticipazioni di cui al punto 1) per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria. In caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento, notificato ad Athora Italia, dovrà essere prodotta la liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

Le domande di Anticipazione devono essere corredate dalla documentazione prevista per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

– Ammontare di Anticipazione possibile

L'importo massimo dell'anticipazione dipende dalle ragioni della richiesta e quindi è pari a:

- **75%** dell'ammontare della posizione individuale nei casi di **spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa, acquisto della prima casa, spese per la realizzazione degli interventi relativi alla prima casa.**
- **30%** dell'ammontare della posizione individuale nel caso di **ulteriori esigenze degli aderenti.**

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione complessiva dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può in ogni caso essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati, calcolati sulla posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Relativamente alle anticipazioni richieste per le "ulteriori esigenze degli aderenti", la percentuale anticipata non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Ne consegue che l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la stessa motivazione.

– Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere inviata ad Athora Italia con le seguenti modalità:

- Tramite il soggetto che ha in gestione il contratto, ossia il Distributore incaricato, compilando il modulo di richiesta

di anticipazione e consegnando la relativa documentazione;

- Pervenire attraverso Raccomanda con ricevuta di ritorno ad Athora Italia – Ufficio portafoglio- Mura di Santa Chiara, 1, 16128 Genova, Italia;
- Inviata per e-mail all'indirizzo PIP_Futuroprevidenza@athora.com.

Nei casi in cui non ci si rivolga il soggetto che ha in gestione il contratto (istituto bancario), occorre produrre ulteriore documentazione per l'identificazione del richiedente.

Athora Italia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo **di 180 giorni** dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, Athora Italia invia con tempestività all'aderente richiesta di integrazione e il termine massimo sopra indicato è sospeso fino alla ricezione dell'integrazione richiesta.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non potrà essere dato seguito alla liquidazione dell'anticipazione.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, Athora Italia invierà all'aderente avviso di integrazione;

L'eventuale documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita su specifica richiesta da parte dell'Aderente successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Anche in presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, Athora Italia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

– Condizioni previste per richiedere le Anticipazioni

A. Per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali, a titolo di esempio, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta **entro 6 mesi** dall'effettuazione della spesa.

La documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione è:

– nel caso la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto distributore che gestisce il contratto:

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto distributore che gestisce il contratto;
- Copia della dichiarazione della struttura pubblica (ASL) a competente o del medico curante attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie, sulla base del formato allegato al Modulo di richiesta di anticipazione;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute per sé o per il coniuge e i figli e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, oppure i preventivi di spesa redatti dall'ente o dal professionista sanitario che effettuerà la prestazione con l'impegno, da parte dell'aderente, a presentare entro 90 giorni la copia della fattura o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, salvo conguaglio finale.

In caso di anticipazione richiesta per spese sanitarie sostenute per il coniuge o i figli, deve essere allegato anche:

- certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

– **nel caso richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto distributore che gestisce il contratto:**

oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del modulo di richiesta di anticipazione che in questi casi è diverso, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione e relativi allegati - disponibile anche sul sito dell'Impresa di assicurazione - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS, Dichiarazione PEP;
- Consenso al trattamento dei dati personali.

B. Per acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé stesso o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. Nel caso l'acquisto/costruzione venga fatta dal coniuge, l'aderente può richiedere l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché risulti effettuato solo dal coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni e quindi rientri ex lege nel patrimonio dell'aderente.

Si considera **prima casa** di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere **richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto**, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

– **nel caso la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto distributore che gestisce il contratto:**

- **Modulo di richiesta di anticipazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto distributore che gestisce il contratto;
- **Copia dell'atto notarile di acquisto.** Tra la data del rogito e la data di richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;
 - nel caso **di acquisto da terzi** occorre presentare l'atto notarile che comprovi la proprietà dell'abitazione o, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, il compromesso con dichiarazione con cui il richiedente si impegna ad inviare ad Athora Italia copia dell'atto notarile, entro 60 giorni dalla stipula, compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al Modulo di richiesta di anticipazione;
 - nel caso **di acquisto in cooperativa** occorre produrre l'atto di assegnazione dell'alloggio. Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il contratto di appalto sottoscritto dall'Aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione delle spese sostenute, con l'impegno ad inviare copia dell'atto di assegnazione dell'alloggio **entro 60 giorni** dalla stipula e compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al Modulo di richiesta di anticipazione;
 - nel caso di **costruzione in proprio** occorre produrre il permesso di costruire, l'atto comprovante la titolarità del terreno, il contratto di appalto e le fatture che attestino le spese sostenute o i preventivi di spesa (in caso di presentazione di preventivi, occorre compilare la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al Modulo di richiesta di anticipazione e, non appena disponibili, inviare le fatture). Inviare inoltre la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità (nel caso i lavori siano ancora in atto, occorre inviare questi ultimi documenti appena saranno disponibili);
- **Certificato di residenza** emesso dal comune (o in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.

28 dicembre 2000 n. 445 se l'interessato risiede già nell'immobile), oppure AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA allegata al Modulo di richiesta di anticipazione, in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;

- **Dichiarazione sostitutiva** di atto notorio da cui risulti la **non titolarità** di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oppure compilazione dell'AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA allegata al Modulo di richiesta di anticipazione.
- Nel caso siano attivi **contratti di cessione del quinto dello stipendio**, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del prodotto previdenziale, occorre la dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione;
- **In caso di acquisto della prima abitazione per i figli**, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Copia documento d'identità in corso di validità del figlio.

– **Nel caso la richiesta di anticipazione NON venga fatta presso il Soggetto distributore che gestisce il contratto:**

oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del modulo di richiesta anticipazione che in questi casi è diversa, occorre produrre anche la seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione sottoscritta e relativi allegati - disponibile anche sul sito dell'Impresa di assicurazione -, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Recapiti per essere contattati: telefonico e/o indirizzo e-mail/PEC dell'Aderente;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Autocertificazione CRS; Dichiarazione PEP.

Qualora non sia disponibile l'atto notarile e sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e il certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione; anche nel caso in cui la data fissata per il rogito risultasse oltre tale termine, si richiede di darne notizia all'impresa.

L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate non oltre i 6 mesi precedenti la richiesta.

C. Per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) **"interventi di manutenzione ordinaria"**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) **"interventi di manutenzione straordinaria"**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) **“interventi di ristrutturazione edilizia”**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

L’anticipazione può essere concessa anche per l’esecuzione di opere di adeguamento dell’immobile per il raggiungimento **degli standard energetici** (es. installazione di pannelli solari o impianti fotovoltaici).

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: progettazione ed esecuzione dei lavori; acquisto dei materiali; perizie e sopralluoghi; oneri di urbanizzazione; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti; IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Anche per questa casistica, i documenti che è necessario produrre si differenziano:

– **nel caso la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto distributore che gestisce il contratto:**

- **Modulo di richiesta di anticipazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- **Copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare** (estratto dalla Conservatoria dei registri immobiliari, ovvero l’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali) ovvero autocertificazione allegata al Modulo di richiesta di anticipazione;
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della **delibera assembleare** e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- **In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli**, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela;
- copia di **un documento di identità** in corso di validità;
- copia **del documento d’identità** in corso di validità del **figlio**;
- copia dei **Bonifici parlanti** (dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento) attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, Copia dei Bonifici parlanti e sottoscrivere la Dichiarazione allegata al Modulo di richiesta di anticipazione);
- Dichiarazione che attesti **la proprietà dell’immobile** a titolo di **prima casa di abitazione**;
- Nel caso siano attivi **contratti di cessione del quinto dello stipendio**, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del prodotto previdenziale, occorre la dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all’erogazione dell’anticipazione.

▪ **Nel caso la richiesta di anticipazione NON venga fatta presso il Soggetto distributore che gestisce il contratto:**

oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del modulo di richiesta anticipazione che in questi casi è diverso, occorre produrre anche la seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione e relativi allegati - disponibile nell’area riservata - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell’Aderente;
- Recapiti per essere contattati: telefonico e/o indirizzo e-mail/PEC dell’Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all’anno in corso e all’anno precedente;
- Autocertificazione CRS; Dichiarazione PEP.

L’anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati non oltre i 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

D. Per ulteriori esigenze

Entro i limiti suddetti (8 anni trascorsi e massimo 30%) è possibile chiedere anticipazioni per altre cause producendo i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Se non presentato al soggetto distributore: Richiesta di anticipazione e relativi allegati – disponibile anche sul sito dell’Impresa di assicurazione - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell’Aderente;

- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Nel caso siano attivi **contratti di cessione del quinto dello stipendio**, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del prodotto previdenziale, occorre la dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione.
- Recapiti per essere contattati: telefonico e/o indirizzo e-mail/PEC dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Autocertificazione CRS; Dichiarazione PEP.

– **Reintegro delle anticipazioni**

È possibile reintegrare le Anticipazioni, a volontà dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

